

|

61995J0080

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 1997. - Harnas & Helm CV contro Staatssecretaris van Financiën. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - IVA - Interpretazione degli artt. 4, 13 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE - Soggetto passivo - Acquisto e detenzione di obbligazioni. - Causa C-80/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00745

Massima

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Attività economiche ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva - Mero acquisto e detenzione di obbligazioni e riscossione degli introiti che ne derivano - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 4, n. 2)

Massima

L'art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che il mero acquisto e la mera detenzione di obbligazioni, che non siano strumentali ad un'altra attività d'impresa, e la riscossione degli introiti che ne derivano non devono essere considerati attività economiche che conferiscono al soggetto che effettua le dette operazioni la qualità di soggetto passivo.

Infatti, si potrebbe definire l'attività di chi detiene obbligazioni come una forma di investimento che non eccede la natura di una semplice gestione patrimoniale. Gli introiti eventualmente generati, in forma di interessi, sono diretta conseguenza della mera detenzione delle obbligazioni e di conseguenza non possono essere considerati il corrispettivo di un'operazione o di un'attività economica svolta da colui il quale li riscuote.

Parti

Nel procedimento C-80/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Harnas & Helm CV

e

Staatssecretaris van Financiën,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor G. Mignot, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all'udienza del 1_ ottobre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 novembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 15 marzo 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 marzo successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), chiedendole precisazioni in merito alle nozioni di attività economica e di diritto a deduzione, ai sensi della detta direttiva.

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la società in accomandita semplice Harnas & Helm (in prosieguo: la «Harnas») e il segretario di Stato alle Finanze olandese, in merito a un accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») a carico della Harnas.

3 Ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva:

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, (...). Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

4 In conformità dell'art. 13, parte B, gli Stati membri esonerano dall'IVA talune attività, tra le quali figurano in particolare:

«d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

- dei titoli rappresentativi di merci (...).

5 In forza dell'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva, gli Stati membri accordano ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'IVA nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini di sue operazioni esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a) e d), punti da 1 a 5, quando il cliente risiede fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

6 Dagli atti di causa emerge che la Harnas, stabilita in Amsterdam, deteneva, quanto meno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 e il 1° marzo 1991 incluso, azioni e obbligazioni emesse da enti pubblici e imprese con sede negli Stati Uniti d'America e in Canada. La Harnas, nel periodo di riferimento, percepiva in relazione ai detti titoli dividendi o interessi.

7 Nel 1984 la Harnas concedeva alla società All American Metals un prestito con scadenza 16 aprile 1987. Il 1^o luglio 1992 essa concedeva un prestito a un altro beneficiario, la Opticast International Corporation. Nella dichiarazione dei redditi la Harnas detraeva l'IVA che le era stata fatturata per le dette operazioni.

8 L'ispettore delle finanze, ritenendo che la Harnas non potesse essere considerata, a partire dal 17 aprile 1987, un imprenditore ai sensi dell'art. 7 della Wet op de omzetbelasting (legge olandese in materia di IVA) del 1968, formulava un avviso di accertamento per il recupero dell'importo dell'IVA detratta dalla ricorrente nella causa principale nel periodo compreso tra il 17 aprile 1987 e il 1^o marzo 1991 incluso, vale a dire 124 517 HFL.

9 Il Gerechtshof di Amsterdam respingeva il ricorso presentato dalla Harnas contro l'accertamento, con la motivazione che, durante il periodo di riferimento, essa non aveva esercitato un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, di modo che non si poteva qualificarla soggetto passivo, ai sensi del n. 1 del medesimo articolo. Il Gerechtshof dichiarava che neppure l'acquisto di obbligazioni costituiva una concessione di crediti ai sensi della sesta direttiva. Pur riconoscendo che l'emissione obbligazionaria aveva lo scopo di soddisfare il fabbisogno finanziario del debitore, il detto giudice ha considerato che questa creasse un titolo attributivo di diritti atti a suscitare l'interesse dei mercati finanziari.

10 Contro tale decisione la Harnas proponeva ricorso dinanzi allo Hoge Raad, il quale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il mero acquisto o la mera detenzione di obbligazioni - crediti materializzati in titoli negoziabili - non funzionali ad altra attività d'impresa e il godimento dei relativi proventi siano da considerare attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

2) In caso di soluzione affermativa, se le dette attività debbano essere considerate operazioni ai sensi dell'art. 13 parte B, lett. d), punto 1 o 5, della sesta direttiva, le quali, qualora siano riferite a obbligazioni emesse da un ente stabilito al di fuori della Comunità, fanno sorgere un diritto a deduzione dell'imposta applicata a monte sulla detenzione e la gestione delle obbligazioni, in conformità dell'art. 17, n. 3, parte iniziale e lett. c), della sesta direttiva.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se, nel caso in cui un soggetto passivo svolga le attività indicate nelle questioni precedenti e in più sia detentore di azioni, le quali, secondo quanto dichiarato nella sentenza della Corte 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sulla cifra di affari, l'imposta fatturata a monte a tale soggetto passivo possa essere dedotta integralmente, ovvero se l'imposta a monte relativa alla detenzione di azioni sia esclusa dal sistema di deduzione.

4) In caso di soluzione della questione precedente nel senso indicato da ultimo, secondo quale criterio vada calcolato l'importo escluso dalla deduzione».

Sulla prima questione

11 Con la prima questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se l'art. 4, n. 2, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che il mero acquisto e la mera detenzione di obbligazioni, che non siano strumentali a un'attività imprenditoriale, e la riscossione degli introiti che ne derivano non si devono considerare attività economiche atte a conferire la qualità di soggetto passivo all'autore di tali operazioni.

12 Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, la nozione di attività economica comprende, in particolare, ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

13 Va poi ricordato che, come la Corte ha più volte osservato (v. sentenza 4 dicembre 1990, causa C-186/89, *Van Tiem*, Racc. pag. I-4363, punto 17), l'art. 4 della sesta direttiva prevede per l'imposta sul valore aggiunto una sfera di applicazione molto ampia che comprende tutte le fasi produttive, distributive e della prestazione dei servizi.

14 Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di «sfruttamento», ai sensi dell'art. 4, n. 2, si riferisce, conformemente ai presupposti che implica il principio della neutralità del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che miri a trarre dal bene in questione introiti che hanno carattere stabile (sentenza *Van Tiem*, citata, punto 18).

15 La Corte, tuttavia, ha precisato anche che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti un'attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo (sentenza 20 giugno 1991, causa C-60/90, *Polysar Investments Netherlands*, Racc. pag. I-3111, punto 13). La semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile in quanto l'eventuale dividendo, frutto della detta partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (v. anche, in questo senso, sentenza 22 giugno 1993, causa C-333/91, *Sofitam*, Racc. pag. I-3513, punto 12).

16 Ovviamente è possibile che le operazioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva rientrino nella sfera di applicazione dell'IVA quando vengono effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione di titoli, al fine di realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile (v. sentenze *Polysar Investments Netherlands*, citata, punto 14; 20 giugno 1996, causa C-155/94, *Wellcome Trust*, Racc. pag. I-3013, punto 35, e 11 luglio 1996, causa C-306/94, *Régie dauphinoise*, Racc. pag. I-3695, punto 18).

17 Il governo francese ha però sostenuto che occorre operare una distinzione tra le attività di acquisto e detenzione di azioni, oggetto della causa *Polysar Investments Netherlands*, citata, e le attività di acquisto e detenzione di obbligazioni, oggetto della causa principale.

18 A questo proposito va rilevato, come ha fatto il governo olandese, che si potrebbe definire l'attività di chi detiene obbligazioni come una forma di investimento che non eccede la natura di una semplice gestione patrimoniale. Gli introiti generati dalle obbligazioni sono diretta conseguenza della loro mera detenzione, la quale fa sorgere il diritto a percepire interessi. Di conseguenza, gli interessi così percepiti non possono essere considerati il corrispettivo di un'operazione o di un'attività economica svolta da colui il quale detiene le dette obbligazioni, dal momento che discendono dalla mera proprietà delle stesse.

19 Non vi è pertanto motivo di considerare la detenzione di obbligazioni diversamente dalla detenzione di partecipazioni. Per questo motivo l'art. 13 parte B, lett. d), punto 5, prevede che possano essere esonerate sia le azioni che le obbligazioni.

20 *La prima questione va dunque risolta dichiarando che l'art. 4, n. 2, della sesta direttiva va interpretato nel senso che il mero acquisto e la mera detenzione di obbligazioni, che non siano strumentali ad un'altra attività d'impresa, e la riscossione degli introiti che ne derivano non devono essere considerati attività economiche che conferiscono al soggetto che effettua le dette operazioni la qualità di soggetto passivo.*

21 *In considerazione della soluzione della prima questione, le altre sono divenute prive di oggetto.*

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

22 *Le spese sostenute dai governi olandese e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.*

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 15 marzo 1995, dichiara:

L'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che il mero acquisto e la mera detenzione di obbligazioni, che non siano strumentali ad un'altra attività d'impresa, e la riscossione degli introiti che ne derivano non devono essere considerati attività economiche che conferiscono al soggetto che effettua le dette operazioni la qualità di soggetto passivo.